



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 29694	Palermo, 20/04/2015	
UOR SEVOC	CC	RPA A. Neri

Decreto n. 1374

Palermo, 20/04/2015

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico n.13 del 20 gennaio 2015;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 3 febbraio 2015

DECRETA

È emanato il seguente

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO E LA GESTIONE OPERATIVA DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA (CIR)

Art. 1 - Finalità e funzionamento

Interdipartimentali di Ricerca (CIR) sono strutture di ricerca che si avvalgono delle competenze di professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti dell'Ateneo e costituenti un gruppo multidisciplinare di esperti in grado di svolgere attività di ricerca e di avanzamento culturale, con modalità coordinate ed aventi ad oggetto la trattazione di tematiche interdisciplinari.

L'attività è, di norma, finalizzata all'attrazione di risorse esterne che possano utilmente contribuire al potenziamento dell'Ateneo ed al rafforzamento delle sue strutture didattiche e di ricerca.

I CIR attivi possono, inoltre, essere sede di Master Universitari di I e II livello, con esclusivo riferimento alle tematiche collegate alle attività di ricerca programmate e solo se specificamente finanziati con risorse esterne e/o con quote di iscrizione. L'attivazione dei predetti Master segue l'iter previsto dal *Regolamento Master di Ateneo*, attraverso proposte che devono essere approvate dai Dipartimenti interessati. In ogni caso, la proposta di attivazione di uno o più Master universitari non può costituire, da sola, motivazione sufficiente alla istituzione o al rinnovo di un CIR.

I CIR svolgono la propria attività di ricerca:

- a) nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici o privati sulla base di bandi e avvisi pubblici o chiamate "a sportello";
- b) attraverso convenzioni e/o accordi di collaborazione, di durata prestabilita, con enti pubblici o privati che si impegnano a finanziare le attività sin dalla fase di *start-up*, nel rispetto della normativa generale e dei vigenti regolamenti di Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) mediante la realizzazione di programmi culturali e scientifici a carattere interdisciplinare, tendenzialmente collegati alla valorizzazione delle risorse territoriali ed aventi ad oggetto il perseguimento di specifici obiettivi, oggettivamente misurabili e valutabili (produzione editoriale, attività seminari, eventi culturali, programmi di aggiornamento professionale, ecc.).

Ogni CIR, nel rispetto del presente articolato e della normativa generale e di Ateneo, si dota, entro 90 giorni dalla sua istituzione, di un proprio regolamento interno che viene approvato dal C.d.A., su preventivo parere espresso dal Senato Accademico e dal Consiglio del Dipartimento, individuato quale sede amministrativa del CIR.

Art. 2 - Composizione e organi

I CIR sono costituiti da almeno 15 e non oltre 40 tra professori e ricercatori afferenti a Dipartimenti diversi e in possesso della qualifica di Ricercatore Attivo, in applicazione dell'apposito regolamento di Ateneo. Ciascun docente non può afferire a più di un CIR.

Eventuali ed ulteriori afferenze di docenti, pervenute in fase successiva all'istituzione o al rinnovo dei CIR, vengono autorizzate dai Dipartimenti interessati ed accolte dal Direttore o dal Consiglio Scientifico del CIR (se previsto dal regolamento interno).

A seguito del predetto accoglimento, la procedura concernente le sopravvenute afferenze di docenti è analoga a quella prevista in fase di istituzione o rinnovo.

Eventuali volontarie cessazioni di singoli vengono comunicate al Direttore del CIR che provvede a trasmetterle al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto ed eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il Direttore dura in carica per il periodo di vigenza del CIR. Se la carica è rinnovata in corso di mandato per cessazione dal servizio o volontarie dimissioni, il nuovo Direttore decade comunque con la conclusione del periodo di prima istituzione o rinnovo del CIR.

Il Direttore:

- a) coordina le attività del CIR e ne assume la rappresentanza;
- b) assicura i necessari rapporti con la competente sede amministrativa dipartimentale e con l'Amministrazione universitaria;
- c) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio scientifico (se costituito);
- d) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il programma annuale delle attività, in coerenza con il piano di lavoro presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- e) redige, per l'approvazione dell'Assemblea, la relazione consuntiva annuale;
- f) accoglie (ove non demandate al Consiglio Scientifico, se previsto) le richieste di ammissione al CIR pervenute oltre la fase di costituzione o rinnovo;
- g) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il Regolamento interno del CIR;
- h) approva (o sottopone al Consiglio Scientifico, se costituito) le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento e fissa, d'intesa con il Direttore della sede amministrativa dipartimentale, le modalità di gestione dei connessi finanziamenti, fermo restando che il Direttore del CIR non è direttamente abilitato all'assunzione di responsabilità amministrative;
- i) dispone l'archiviazione, presso la competente sede amministrativa dipartimentale, della documentazione relativa alle attività del CIR;
- j) garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del CIR, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
- k) svolge ogni altra funzione eventualmente prevista dallo specifico regolamento del CIR.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Assemblea è costituita da tutti i docenti afferenti al CIR. Essa si riunisce almeno una volta l'anno ed è validamente costituita in presenza della metà + 1 degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate.

Essa svolge le seguenti funzioni:

- a) approva, su proposta del Direttore o del Consiglio scientifico (se costituito), il programma annuale delle attività, in coerenza con il piano di lavoro presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- b) approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo. La predetta relazione è inviata, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ai Dipartimenti che, attraverso l'afferenza di propri docenti, garantiscono il funzionamento del CIR. La stessa relazione, con particolare riferimento agli aspetti finanziari ed amministrativi, è approvata dal Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa del CIR;
- c) elegge, a maggioranza dei presenti, il Direttore e (se previsto) il Consiglio scientifico;
- d) approva il Regolamento di funzionamento del CIR ed eventuali modifiche dello stesso;
- e) delibera, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, l'eventuale anticipato scioglimento del CIR.

Il Consiglio scientifico, costituito al fine di coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle attività, può essere previsto dal Regolamento interno del CIR e svolge le funzioni che gli sono demandate da quest'ultimo. In ogni caso, esso è formato da un numero non superiore a 1/3 dei docenti afferenti al CIR all'atto dell'istituzione o del rinnovo. Al suo interno deve, comunque, essere prevista una equilibrata rappresentanza dei Dipartimenti di provenienza dei docenti afferenti al CIR e delle tre fasce della docenza.

Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio scientifico, se costituito, vengono redatti appositi verbali custoditi a cura del Direttore presso il Dipartimento, sede amministrativa del CIR.

Art. 3 – Procedure di istituzione, rinnovo e disattivazione

Ulteriormente premesso che i CIR sono finalizzati alla realizzazione di specifici programmi a carattere interdisciplinare, la relativa proposta di istituzione o rinnovo - che in entrambi i casi può essere avanzata per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, in funzione delle attività programmate - deve essere accompagnata da una dettagliata descrizione di queste ultime e dall'indicazione del Dipartimento che ne assume la gestione amministrativa.

L'istituzione avviene a seguito di apposita delibera del C.d.A. e previo parere del Senato Accademico, su proposta di almeno 15 Docenti, con status di Ricercatore Attivo, appartenenti ad almeno due Dipartimenti, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 1 del presente Regolamento e delle procedure previste dagli artt. 34 - 35 del Regolamento Generale di Ateneo.

La proposta deve contenere:

- a) l'indicazione della denominazione del CIR;
- b) il programma delle attività per il periodo individuato;
- c) l'elenco nominativo dei proponenti che sottoscrivono la dichiarazione di adesione e di possesso della qualifica di ricercatore attivo;
- d) l'autorizzazione dei competenti Consigli di Dipartimento in relazione alle singole afferenze dei docenti;
- e) l'indicazione del Dipartimento, sede amministrativa del CIR, corredata da delibera di accettazione da parte del Consiglio dello stesso Dipartimento;
- f) la pianificazione del sito web del CIR.

La richiesta di rinnovo avviene almeno tre mesi prima della scadenza, secondo le stesse modalità previste per la procedura di istituzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'istanza di rinnovo deve, altresì, essere corredata dalla descrizione delle attività svolte nel precedente periodo di attivazione del CIR e, in particolare, devono essere documentati i prodotti delle attività svolte, con particolare riferimento all'entità dei finanziamenti ricevuti, allo stato di avanzamento dei progetti e, in generale, ai risultati documentali delle iniziative poste in essere.

Il C.d.A. autorizza il rinnovo del CIR, previo parere reso dal Consiglio scientifico di Ateneo nel merito della valutazione dell'attività svolta e su proposta del Senato Accademico.

Nel valutare le istanze proposte di istituzione o rinnovo, gli organi collegiali terranno conto della congruità della consistenza numerica degli afferenti al CIR per ciascun Dipartimento e della coerenza delle competenze individuali in relazione al programma di attività.

La disattivazione del CIR avviene per scadenza naturale, a conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo, ovvero, in corso di vigenza, su richiesta dell'Assemblea del CIR.

La disattivazione è deliberata del C.d.A., previo parere del Senato Accademico; contestualmente, decadono le cariche e le afferenze.

Il sito web e i dati relativi alle attività svolte rimangono archiviati, a cura della sede amministrativa del CIR, per eventuali e successive proposte di riattivazione, anche da parte di proponenti diversi da quelli originali.

Le risorse patrimoniali vengono ripartite secondo quanto stabilito all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art.4 – Gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del CIR è affidata, con delibera del C.d.A. contestuale alla procedura di attivazione/rinnovo e conformemente all'istanza, alla struttura amministrativa di uno dei Dipartimenti che contribuiscono alla sua costituzione.

Il conferimento di eventuali incarichi di collaborazione esterna e le acquisizioni di beni e servizi avvengono nel rispetto delle norme generali e dei regolamenti vigenti nell'Università di Palermo. L'adempimento e la regolarità delle relative procedure sono assicurati dalla struttura amministrativa del Dipartimento, sede del CIR.

Art. 5- Contributi dipartimentali e di Ateneo

I CIR contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso le quote destinate all'Amministrazione Centrale sulla base del *Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali* e del *Regolamento di Ateneo per le Prestazioni Conto Terzi*.

I CIR, inoltre, destinano direttamente alle spese di funzionamento dei Dipartimenti che li costituiscono una quota pari al 10% dell'importo totale dei finanziamenti esterni derivanti da progetti di ricerca, convenzioni, incarichi, consulenze, ecc. anche attraverso acquisizione di beni e di servizi.

Il corrispettivo è ripartito tra i Dipartimenti che costituiscono il CIR secondo le seguenti percentuali:

- 80% suddiviso equamente fra tutti i dipartimenti partecipanti, indipendentemente dal numero dei docenti coinvolti;
- il restante 20% è aggiuntivamente assegnato al Dipartimento sede amministrativa del CIR.

Le risorse derivanti ai Dipartimenti dalle attività dei CIR sono prioritariamente destinate a spese di promozione della ricerca, con particolare riferimento agli oneri di ammortamento per l'acquisto di attrezzature e/o di manutenzione di queste ultime.

Art. 6 - Risorse umane, finanziarie e patrimoniali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

I CIR, su proposta dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico (se costituito), possono promuovere la stipula di eventuali contratti di collaborazione e richiedere assegni di ricerca di tipologia B a valere su finanziamenti esterni destinati agli stessi CIR.

Ai fini della valutazione della produttività scientifica o di altre procedure di Ateneo, gli Assegnisti di Ricerca e i Collaboratori inseriti nei CIR saranno considerati afferenti al Dipartimento di appartenenza del relativo tutore.

L'eventuale impiego di personale T.A.B. da destinare alle attività del CIR deve essere autorizzato dal Direttore Generale, previo assenso del Direttore e del Responsabile Amministrativo della struttura presso la quale il predetto personale presta servizio, fermo restando l'obbligo, per le attività di Conto Terzi, di attenersi alle disposizioni del relativo Regolamento in termini di rispetto dell'orario di servizio ordinario.

Per tutto il personale docente impegnato nei CIR, l'afferenza dipartimentale dovrà risultare come affiliazione principale nelle pubblicazioni scientifiche prodotte.

I CIR non godono del fondo di funzionamento ordinario. Inoltre, non è permesso alcun tipo di anticipazione di cassa da parte dell'Ateneo o dei Dipartimenti per l'avviamento e lo svolgimento delle relative attività.

I beni inventariabili acquisiti dai CIR, con particolare riferimento alle strumentazioni scientifiche, saranno presi in carico inventariale dal Dipartimento che gestisce i locali dove gli stessi beni vengono allocati.

Nel caso di beni funzionali ad attività individuali, questi sono presi in carico dal Dipartimento al quale afferisce il docente affidatario dei beni.

Le spese di manutenzione di apparecchiature scientifiche, acquisite per lo svolgimento delle attività di ricerca del CIR, rimangono a carico di quest'ultimo fino alla sua disattivazione, a meno di esplicita dichiarazione di "cessato utilizzo" del bene in questione.

Al momento della disattivazione di un CIR, il patrimonio finanziario inferiore a € 100.000 è distribuito fra tutti i Dipartimenti che lo costituiscono - sulla base di una proposta del Consiglio Scientifico (se istituito) o del Direttore del CIR, approvata da tutti i Dipartimenti interessati e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di controversie relative alla distribuzione proposta, o di importi superiori ad € 100.000, la destinazione delle risorse patrimoniali presenti al momento della disattivazione è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Valutazioni

Con l'esclusione di eventuali procedure valutative aventi come oggetto specifico la valutazione dei Centri interdipartimentali, tutte le attività dei CIR che possono essere soggette a procedure di valutazione della qualità dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche e di ricerca, sono imputate ai Dipartimenti coinvolti con le seguenti modalità:

- nel caso di pubblicazioni scientifiche, vale l'affiliazione dipartimentale di ciascun docente che dovrà essere obbligatoriamente indicata nelle pubblicazioni stesse, ancorché possa essere citata anche l'appartenenza al CIR;
- nel caso di progetti, vale l'afferenza dipartimentale del Principal Investigator/ Coordinatore/Referente di progetto;
- nel caso di collaborazioni/contratti, in cui il dato da valutare riguardi il *numero di soggetti coinvolti*, vale l'afferenza dipartimentale degli stessi soggetti;
- nel caso di collaborazioni/contratti, in cui il dato da valutare riguardi gli *importi finanziati*, ciascun Dipartimento interessato potrà esporre i dati relativi all'importo totale dell'attività valutata suddiviso sulla base del numero dei dipartimenti coinvolti, indipendentemente dal numero di docenti partecipanti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 8 – Norme transitorie

Entro tre mesi dalla emanazione del presente regolamento, con comunicazione scritta ai rispettivi Direttori, tutti i CIR operanti in Ateneo devono presentare richiesta di rinnovo, in conformità con le previsioni del presente regolamento.

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla